



**Visto** l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ai sensi del quale:

*1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.*

*2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia."*

*2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.*

*2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

*2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica".*

**Considerato** che l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, abrogato, disponeva: "Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, numero 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al Segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento."

**Preso atto** che non deve essere versata al Ministero dell'Interno la quota del 10% dei diritti incassati dal Comune.

**Considerato** che il Comune di Soveria Mannelli è privo di dipendenti con qualifica dirigenziale e che pertanto il Segretario Comunale ha diritto ad una quota dei diritti pari al 20% dello stipendio in godimento.

**Preso atto** che, ai fini della quantificazione del concetto di "stipendio in godimento", l'art. 37 del CCNL dei Segretari Comunali stipulato il 16 maggio 2001 per il quadriennio normativo 1998 – 2001 e tuttora in vigore, dispone:

*"1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci: a) trattamento stipendiale; b) indennità integrativa speciale; c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; d) retribuzione di posizione; e) maturato economico annuo, ove spettante; f) retribuzione di risultato; g) diritti di segreteria; h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.*

*2. Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.*

*3. Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lettera g) del comma 1, si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione delle lettera f)" e che pertanto il calcolo della percentuale dei diritti di segreteria deve essere calcolato sul trattamento economico complessivo lordo del Segretario Comunale, con esclusione della retribuzione di risultato.*

**Considerato** che, poiché le modifiche all'art. 10 del D.L. n. 90/2014 sono state apportate in sede di conversione in legge, le stesse, a norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione della legge di conversione sulla GURI effettuata il 18.08.2014 e quindi dal 19.08.2014 e che fino al 18.08.2014 valgono le regole preesistenti, che attribuivano al Segretario Comunale il diritto alla liquidazione di un compenso pari al 75% delle somme di spettanza del Comune, pari al 90% del totale (10% al Ministero dell'Interno), con il limite di 1/3 dello stipendio in godimento, come sopra calcolato.

**Considerato** che la nuova disciplina delle competenze del Segretario Comunale in relazione al rogito e all'autenticazione dei contratti e degli atti unilaterali, stabilita dall'art. 97, comma 4, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, modificato dal predetto art. 10, e definita con l'espressione: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente", non possa essere interpretata come necessità, di volta in volta, di apposita richiesta di intervento al Segretario Comunale, quale presupposto giuridico per l'attivazione della sua competenza.

**Visto** l'art. 2699 del codice civile, che dispone che "documento pubblico" è il "documento redatto con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica".

**Ritenuto** necessario ed opportuno, sulla base di quanto sopra esposto, che la Giunta Comunale prenda atto della normativa vigente in materia di partecipazione del Segretario Comunale ai diritti di segreteria sui contratti e sugli atti unilaterali rogati e autenticati nell'interesse dell'Ente e sulle modalità di tali procedure.

**Acquisito** sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Segretario Comunale.

**Acquisito** sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario.

**Con voti** unanimi resi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

- **Di prendere atto** della nuova disciplina di partecipazione del Segretario Comunale ai diritti di segreteria previsti dalla legge per il rogito e l'autenticazione dei contratti e degli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, nella misura massima annua del 20% del trattamento economico complessivo stabilito dal CCNL di comparto e che la disciplina preesistente deve essere applicata fino al 18.08.2014.
- **Di prendere atto** della piena applicabilità della nuova disciplina al Comune di Soveria Mannelli, in quanto Ente non dotato di dipendenti con qualifica dirigenziale.
- **Di prendere atto** della piena competenza del Segretario Comunale a rogare e autenticare i contratti e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente senza necessità di preventiva richiesta;
- **Di prendere atto** che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.-

Deliberazione della Giunta Comunale n° 6 del 21/01/2015

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**Avv. PASCUZZI GIUSEPPE**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>11/02/2015</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per N giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/02/2015 in quanto:
  - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 21/02/2015

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**